

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)726

Vol. 1978/0271

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

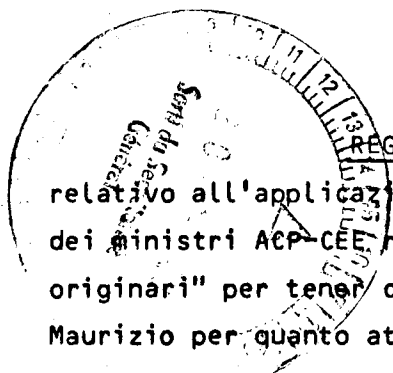
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 726 def.

Bruxelles, il 19 dicembre 1978



REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione della decisione n. _____ del Consiglio
dei Ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di "prodotti
originari" per tener conto della particolare situazione dell'isola
Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno

----- Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE

recante deroga alla nozione di "prodotti originari" per tener conto
della particolare situazione dell'isola Maurizio per quanto attiene
alla produzione di conserve di tonno

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 726 def.

RELAZIONE

I. Presentazione della domanda

- a) Richiamo della situazione : Dal 23 novembre 1977, Maurizio beneficia di una deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per conserve di tonno limitatamente ad un contingente annuo di 1600 tonnellate. Queste conserve sono ottenute a partire da pesci locali pescati e trasportati a Maurizio da una nave frigorifera giapponese. Il capitale della società è in gran parte mauriziano.

Si era previsto che la durata di un anno della deroga avrebbe permesso alla società mauriziana di approvvigionarsi in tonno catturato per mezzo di esche vive mediante navi che rispondano alla definizione della nota n. 6 di cui al protocollo n. 1 della Convenzione di Lomé.

- b) Domanda di rinnovo presentata dal Governo dell'Isola Maurizio :
Con lettera in data del 10 ottobre 1978, il Segretario generale dei paesi ACP ha trasmesso con parere favorevole una domanda di rinnovo presentata dall'ambasciatore di Maurizio a nome del suo Governo.

L'ambasciatore di Maurizio fa innanzitutto notare che la sua domanda iniziale portava su due anni e su un quantitativo di 3200 tonnellate annue e che la deroga non è stata accordata che per un anno e per 1600 tonnellate.

Precisa che la società interessata ha cercato di rendere conformi i suoi prodotti alle regole d'origine applicabili in questo caso, sforzandosi di mettere in vigore un sistema di pesca rispondente alle sue possibilità cioè la pesca mediante esche viventi, esche che la Società tuttavia non è riuscita a procurarsi in quantità sufficiente nelle acque limitrofe a Maurizio per cui l'esperienza ha dovuto essere abbandonata. Per risolvere il problema, la società ha dunque deciso di sperimentare il sistema del 'purse seining' e vorrebbe acquistare una nave che risponda a questo tipo di pesca e soddisfi le condizioni richieste.

Attualmente, le contrattazioni per l'acquisto sono in corso e dovrebbero portare a un risultato verso il 20 gennaio, contemporaneamente sono stati presi dei contatti con le Seychelles e con le isole Comore allo scopo di ottenere dei diritti di pesca nella zona economica di questi paesi.

Per permettere all'industria conserviera di continuare la sua attività in buone condizioni finanziarie fino alla conclusione delle suddette iniziative, l'Isola Maurizio domanda il rinnovo della deroga per un anno tanto più che la deroga non ha potuto essere utilizzata che per 10 mesi. In effetti, la decisione prevedeva la concessione del beneficio di tale deroga ai prodotti importati dal 23 novembre 1977 al 23 novembre 1978. Le prime spedizioni sono state effettuate solo a partire dalla data d'entrata in vigore della deroga e tenuto conto della durata del trasporto per via marittima (due mesi circa) le ultime spedizioni suscettibili di beneficiare della deroga hanno dovuto lasciare l'Isola Maurizio nella seconda quindicina di settembre per poter essere sdoganate prima della scadenza della stessa.

II. Parere della Commissione

La Commissione non ha avuto echi di perturbazioni causate da importazioni di conserve di tonno. E' certo inoltre che esse costituiscono solo una percentuale assai modesta delle importazioni extracomunitarie di tali prodotti che nel 1977 sono arrivate a 43.500 tonnellate.

Nella Comunità, la produzione di conserve di tonno è concentrata in due paesi, la Francia e l'Italia; il Giappone, il Senegal, La Costa d'Ivorio e Taiwan sono i principali paesi fornitori. Maurizio ha fornito nel 1977 solo 618 tonnellate.

La domanda, presentata e sostenuta dagli Stati ACP nel loro insieme, è pienamente conforme ai criteri stabiliti dall'articolo 27 del protocollo n. 1 della Convenzione.

E' evidente che Maurizio non può procurarsi del tonno in altri paesi ACP a condizioni interessanti e che le importazioni di prodotti non originari sono vitali per permettere di mantenere in attività un'industria che impiega 250 persone e i cui sbocchi sul mercato e il cui reddito sarebbero compromessi a causa del pagamento di un dazio doganale troppo elevato.

Dal momento dunque, che una decisione concernente l'acquisto di una nave che inizierebbe a entrare in funzione durante il secondo semestre 1979 dovrà essere presa prossimamente. La Commissione propone di rimuovere la deroga per un periodo di un anno e per una quantità di 1600 tonnellate.

Questa nuova deroga, accordata per un anno, non potrebbe, in ogni caso, essere oggetto di una nuova proroga.

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione della decisione n. _____ del consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il consiglio dei ministri ACP-CEE, previsto dalla convenzione ACP-CEE di Lomé⁽¹⁾ firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata « convenzione », ha adottato, in applicazione dell'articolo⁹⁽²⁾ di detta convenzione, la decisione n. 178 del _____, che deroga alla definizione della nozione

di prodotti originari per tener conto della situazione particolare di Maurizio in quanto concerne la sua produzione di conserve di tonno,

considerando che, conformemente all'articolo 74, paragrafo 3, della convenzione, è necessario adottare le misure che comporta l'esecuzione di questa decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. _____ del consiglio dei ministri ACP-CEE è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 novembre 1978 e fino al 24 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì _____

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 2.

recante deroga alla nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE,

vista la convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata la «convenzione», in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 27 del protocollo n. 1 della convenzione, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, prevede che si possano apportare deroghe alle norme sull'origine, in particolare per facilitare lo sviluppo di industrie esistenti o l'installazione di nuove industrie;

considerando che gli Stati ACP hanno presentato una domanda del governo di Maurizio intesa ad ottenere una deroga alla definizione prevista dal suddetto protocollo, a favore delle conserve di tonno prodotte da questo Stato;

considerando che, per garantire la cattura di pesci destinati alle sue industrie conserviere, Maurizio ha deciso di dotarsi di una flotta nazionale, in modo che i prodotti finiti abbiano la qualità di prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1 allegato alla Convenzione di Lomé;

considerando che tale flotta non sarà operativa che entro un anno circa;

considerando che, conformemente all'articolo 27 del protocollo n. 1, il comitato di cooperazione doganale ha adottato una relazione sulla suddetta domanda;

considerando che la deroga accordata per l'anno 1978 e quella prevista per l'anno 1979 costituiscono un termine sufficiente per permettere alle autorità di Maurizio di risolvere il problema del loro rifornimento in materie prime originarie e che, per queste ragioni, la presente deroga è limitata ad una durata massima di 2 anni;

considerando che tali circostanze consentono d'accordare una deroga temporanea alla definizione di nozione di prodotti originari;

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco A che figura nell'allegato II del protocollo n. 1, le conserve di tonno della voce tariffaria ex 16.04, fabbricate a Maurizio, sono considerate come originarie di Maurizio alle condizioni indicate in appresso.

Articolo 2

La deroga si applica ad un quantitativo di 1 600 tonnellate di conserve di tonno della voce tariffaria ex

16.04, e esportate da Maurizio dal 25 novembre 1978 al 24 novembre 1979.

Articolo 3

I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per prodotti originari in virtù della deroga di cui all'articolo 1, dovranno contenere nella rubrica n. 7 «osservazioni» una delle seguenti menzioni:

- "Deroga tonno"
- "Dérogation thons"
- "Abweichung Thunfisch"
- "Derogation tunafish"
- "Afwijking tonijn"
- "Undtagelse tunfisk"

Articolo 4

Le autorità competenti di Maurizio prendono le necessarie disposizioni ai fini del controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione un prospetto sui quantitativi in ordine ai quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 ai termini della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 25 novembre 1978.

Essa è applicabile fino al 24 novembre 1979.